



**N. 1659-A**

*Relazione orale*  
*Relatore COMPAGNA*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 6 agosto 2015

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**e dal Ministro della difesa**

**di concerto con il Ministro della giustizia**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2014

**INDICE**

Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	4

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

21 aprile 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dall'anno **2015**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2015-2017**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2015**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e **della cooperazione internazionale.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(*Clausola di invarianza*)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo Accordo, non devono derivare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 4.

(*Clausola di invarianza*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*



